



COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

Originale

DELIBERAZIONE N. 12
Del 14/07/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza **Ordinaria** – seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIP 2026-2029
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026.

L'anno 2026 addì 14 del mese di Luglio alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza ed in seduta pubblica, con l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 57 e segg. del regolamento del Consiglio Comunale.

Tutti i Consiglieri comunali, il Presidente ed il Segretario Generale partecipano alla seduta in collegamento telematico.

Nominativo	Presente
MONTONATI FABRIZIO	SI
LUCCHINI FILIPPO	NO
GROSSO CHRISTIAN	SI
BERNASCONI RENATO	SI
BERNARDI FIORELLA	SI
BRUGHERA CAROLINA	SI
LOCOROTONDO ANDREA	SI
MELLA ROBERTO	SI
GORINI ROBERTO	SI
MINOTTI MARCO	SI
CERVELLIN LORENZO GIUSEPPE	SI
Totale presenti 10	
Totale assenti 1	

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Franceschina Bonanata**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco - MONTONATI FABRIZIO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIP 2026-2029 –
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco,

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la IUC a eccezione delle disposizioni relative alla TARI e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato *ex novo* l'IMU;

Chiarito che:

- la disciplina della TARI prescrive la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi a investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- la finalità della TARI è, infatti, rappresentata dalla copertura integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (cfr. art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013);

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione, in mancanza intendendosi prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5 *quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- la norma da ultimo richiamata che prevede anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo

coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione e ancora che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 10 *ter* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che, per il solo anno 2025, ha disposto il differimento del termine del 30 aprile da ultimo menzionato al 30 giugno, facendo salvi i termini di pagamento delle rate già previsti nei regolamenti comunali;
- l'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai sensi del quale: *«All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».»;*

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013, al comma 668, riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *«l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI»*, la quale è *«applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani»*;

Considerato che questo Comune è in regime di TARIP a carattere corrispettivo, come sotto meglio specificato, e, pertanto, non risultano applicabili le seguenti previsioni normative:

- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15 *ter*, del dl n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, che, prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferiscono, fermo che, a tale fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Letto il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2025, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 da parte degli Enti Locali al 28 febbraio 2026, valendo pertanto, per quanto qui di interesse, il termine del 31 luglio c.a.;

Visto ancora l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

Richiamati gli atti assunti da ARERA e in particolare:

- delibera n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- delibera n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- delibera n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- delibera n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- delibera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- delibera n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- delibera n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- delibera n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- delibera n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- delibera n. 7/2024/R/RIF del 23 gennaio 2024, recante “Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”;
- delibera 355/2025/R/Rif, rubricata “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com”;
- delibera n. 374/2025/R/Rif, intitolata “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”, che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- delibera n. 396/2025/R/Rif, denominata “Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)”, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il

testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;

- delibera n. 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- determina n. 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Preso atto che:

- nel sistema introdotto da ARERA, un ruolo centrale è svolto dal soggetto denominato “Ente territorialmente competente” (ETC), definito come *«l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»*;
- per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, Regione Lombardia non ha costituito il sistema degli ambiti e, pertanto, il ruolo di ETC è ricoperto dal Comune;

Dato atto che, conseguentemente:

- sulla base della normativa vigente, l'ETC assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29.04.2022 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI per gli anni 2022-2025;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 25.06.2024 con la quale è stato approvato l'aggiornamento biennale del PEF TARI per gli anni 2022-2025, a valere per il biennio 2024-2025;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 29.04.2025 con cui è stato approvato l'aggiornamento infrabiennale per l'anno 2025 al PEF TARI per gli anni 2022-2025, a seguito dell'avvio del progetto TARIP come sotto meglio specificato;

Atteso che:

- il Comune di Inarzo è socio della società COINGER S.r.l., società *in house* che ha per oggetto sociale la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, inteso come raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti urbani e assimilati, compreso il controllo di tali operazioni in tutto il territorio comunale;
- in forza di contratto di servizio stipulato il 06.07.2015 con scadenza in data 20.11.2028, aggiornato con *addendum* stipulato a mezzo scrittura privata sottoscritta da questo ente in data 01/12/2025, COINGER S.r.l. ha ottenuto l'affidamento *in house* del servizio in questione;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29.10.2024 che si intende qui integralmente richiamata, sulla scorta del progetto prot. COINGER n. 4576/2024 (con integrazione prot. COINGER n. 4652/2024) che coinvolge i Comuni soci di COINGER S.r.l., asseverato da soggetto terzo, il Comune di Inarzo ha affidato a COINGER S.r.l. il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio comunale, nonché la gestione del progetto TARIP per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2039, superando il precedente affidamento;
- dall'anno 2025, a seguito di stipulazione del contratto di servizio, COINGER S.r.l. è chiamata alla gestione del progetto TARIP sopra richiamato;
- in relazione al progetto TARIP, si applicano il citato art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013 e il "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE CORRISPETTIVA (TARIP)" approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 29.10.2024 e modificato con deliberazione n. 7 in data 29.04.2025 e ulteriormente modificato con precedente deliberazione in data odierna;
- le finalità dell'applicazione della misurazione puntuale e della TARIP sono:
 - o ripartire i costi del servizio in modo più equo e proporzionato fra tutte le utenze servite;
 - o sensibilizzare l'utenza, attraverso la leva economica, circa gli effetti dei propri comportamenti in termini di impatti sull'ambiente;
 - o ridurre la produzione di tutti i rifiuti prodotti dall'utenza;
- il progetto TARIP prevede per i Comuni coinvolti un potenziamento significativo dei servizi erogati con un aumento delle frequenze di svuotamento, la distribuzione di sacchi e bidoni all'utenza, l'introduzione di nuovi servizi, progetto che si innesta all'interno del periodo di regolazione 2022-2025, con avvio dall'anno 2025;

Preso atto che:

- in sede di presentazione del progetto per l'affidamento del servizio e della TARIP, è stata indicata l'incidenza economica del progetto secondo la metodologia di riclassificazione e calcolo dell'MTR-2, in ragione del nuovo affidamento e del cambio significativo di servizi da erogare sia in termini qualitativi che quantitativi;
- il progetto, comprensivo di PEFA, elaborato secondo le indicazioni dell'MTR-2, asseverato da società terza, è stato valutato adeguato a permettere il raggiungimento degli obiettivi di fondo dell'Amministrazione comunale, mantenendo un costo più competitivo rispetto a quello di altre gestioni analizzate;
- è stato approvato, con la deliberazione sopra richiamata, l'aggiornamento 2025 al PEF TARI 2022-2025, in quanto ritenuto necessario per recepire il citato adeguamento qualitativo del servizio derivante dall'avvio del progetto TARIP;
- occorre procedere con l'approvazione del PEF TARIP per il periodo regolatorio MTR-3 per le annualità 2026-2029, in applicazione della richiamata delibera di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)";

Letto l'art. 31, punto 31.2, dell'ALLEGATO A alla citata delibera di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, che dispone:

«Laddove un gestore sia responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato dei rifiuti, ivi inclusa la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, per una pluralità di territori comunali - anche se non coincidenti con l'intero perimetro di affidamento - ciascuno dei quali aventi una diversa struttura dei corrispettivi, è facoltà dell'Ente territorialmente competente predisporre un PEF unitario che risulti dall'aggregazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario riferibili ai singoli territori comunali, ricadenti nel medesimo affidamento, nei quali trovi applicazione il regime tariffario corrispettivo. In tal caso, i valori utilizzati per i coefficienti, gli indicatori e i

parametri previsti dalla regolazione tariffaria sono calcolati per il PEF unitario. L'Ente territorialmente competente fornisce evidenza del totale delle entrate tariffarie riferibile a ciascun ambito tariffario ricadente nel PEF unitario, al fine di garantire la coerenza tra entrate tariffarie e livello dei corrispettivi applicati agli utenti finali per ciascun ambito tariffario.»;

Rammentato che:

- il nuovo sistema di riparto dei costi è basato su tariffe unitarie per tutti i Comuni soci di COINGER S.r.l. che hanno optato per l'avvio del progetto TARIP con affidamento *in house* alla società stessa, scegliendo regole comuni e condivise;
- la tariffa corrispettiva TARIP è composta da n. 3 componenti:
 - o quota base: determinata sulla scorta della somma delle volumetrie in dotazione dell'utenza per le frazioni:
 - carta;
 - vetro;
 - RUR;
 - FORSU;
 - o quota conferimenti MINIMI: determinata applicando per le frazioni RUR e FORSU un numero di esposizioni già incluse con la dotazione;
 - o quota servizi aggiuntivi, da riconoscere per:
 - conferimenti aggiuntivi oltre ai MINIMI;
 - servizi personalizzati su richiesta quali ad esempio le raccolte porta a porta di verde e/o ingombranti;

Dato atto che:

- i Comuni soci di COINGER s.r.l. aderenti al progetto TARIP hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 31, punto 31.2, dell'ALLEGATO A della delibera di ARERA n. 397/2025/R/RIF, che prevede la predisposizione di un PEF unitario;
- è stato elaborato il PEF in questione, sulla base del PEF grezzo trasmesso dalla società COINGER s.r.l. con nota acquisita al protocollo comunale al n. 1720 in data 10 giugno 2026;

Valutato, per il periodo regolatorio 2026-2029, di procedere all'approvazione del PEF unitario per i Comuni che partecipano al progetto TARIP come risultante dai documenti che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, per i seguenti importi complessivi unitari per ciascuna delle annualità considerate:

- per l'anno 2026: € 9.590.417,00;
- per l'anno 2027: € 9.830.177,00;
- per l'anno 2028: € 9.652.376,00;
- per l'anno 2029: € 9.370.682,00;

Preso atto che il PEF è stato validato come risulta dal documento allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale, il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;

Valutato, inoltre, di approvare le tariffe per l'anno 2026 elaborate sulla base del predetto PEF unitario e dei criteri uniformi validi per tutti i Comuni che partecipano al progetto TARIP, come risultanti dalla documentazione che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ribadito che:

- per la determinazione delle tariffe TARIP, in considerazione del sistema di misurazione impiegato dal Gestore, così come anche documentato dalla relazione prot. COINGER n. 443/2025 e del progetto TARIP prot. n. 4576/2024, possono essere superate le disposizioni di cui al d.P.R. n. 158/1999 – metodo normalizzato;
- le scadenze per il pagamento sono disciplinate, secondo le disposizioni ARERA, nel REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE CORRISPETTIVA e risultano congrue per il mantenimento degli equilibri economico-finanziario;

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare;

Dato atto che sono allegati alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- A. PEF unitario 2026-2029 (all.1);
- B. Relazione di accompagnamento del gestore al PEF unitario 2026-2029 (all.2);
- C. Relazione di accompagnamento dell'ETC al PEF unitario 2026-2029 (all.3);
- D. Dichiarazione di veridicità del Gestore (all.4);
- E. Validazione PEF 2026-2029 (all. 5);
- F. Tariffe TARIP per l'anno 2026 (all. 6);
- G. Relazione del Gestore a supporto approvazione tariffe funzionamento anno 2026 (all.7);
- H. Parere del Revisore dei Conti (all. 8);

Acquisiti e allegati alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili del servizio tecnico e finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, previamente acquisito al protocollo dell'Ente;

Preso atto della raccomandazione formulata dal Revisore dei conti nel proprio parere, con la quale è stata evidenziata la necessità di fornire distinta evidenza delle entrate tariffarie riferibili all'ambito tariffario del Comune di Inarzo, ai sensi del punto 31.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025;

Dato atto che il Gestore, pur non avendo trasmesso una specifica rendicontazione contenente tale separata evidenza, ha indicato le modalità di calcolo per la determinazione del dato riferito al Comune di Inarzo, dal quale risultano entrate tariffarie pari ad € 126.113,98;

Rilevato che, in conformità alla raccomandazione formulata dal Revisore dei conti nonché alle disposizioni di cui al punto 31.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025, nelle successive predisposizioni tariffarie, sarà richiesto al Gestore di fornire l'esplicita e distinta evidenza delle entrate tariffarie riferibili a ciascun Comune;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al fine di consentire il rispetto del termine del 31 luglio;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 7
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. /
Astenuti	n. 3 (Gorini, Minotti e Cervellin)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di approvare il PEF TARIP 2026-2029 elaborato ai sensi del metodo MTR-3 di cui alla delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, in termini unitari ai sensi dell'art. 31, punto 31.2, dell'ALLEGATO A alla predetta delibera per tutti i Comuni che partecipano al progetto TARIP, nella versione che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1) unitamente alla relativa relazione di accompagnamento (allegato 2) e alla dichiarazione di veridicità del Gestore (allegato 4), per i seguenti importi complessivi unitari per ciascuna delle annualità considerate:
 - per l'anno 2026: € 9.590.417,00;
 - per l'anno 2027: € 9.830.177,00;
 - per l'anno 2028: € 9.652.376,00;
 - per l'anno 2029: € 9.370.682,00.
2. Di dare atto che il suddetto PEF è stato validato come da documentazione che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 5).
3. Di approvare lo schema di relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente (allegato 3).
4. Di approvare le tariffe per l'anno 2026, come sviluppate nell'allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 6), che verranno applicate dal Gestore e che garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, come illustrato nella relativa relazione a supporto (allegato 7).
5. Di dare atto che le tariffe saranno applicate nei termini, anche temporali, previsti dal REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE CORRISPETTIVA.
6. Di dare atto che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale, il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati contenuti sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e si procederà alla trasmissione al Gestore.
7. Di dare atto che è stato acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria sul PEF e sulle tariffe (allegato 8).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta l'urgenza, per le ragioni in premessa illustrate, di dare attuazione alla presente deliberazione;

con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 7
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. /
Astenuti	n. 3 (Gorini, Minotti e Cervellin)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **12**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIP 2026-2029 APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio)

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/06/2026

Il Responsabile di Settore

Stefania Vanetti

Parere Contabile

Ufficio Bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Stefania Vanetti

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MONTONATI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Franceschina Bonanata

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Inarzo.